



Patriziato di Ravecchia

Via Ravecchia 44
6500 Bellinzona
patriziatoravecchia@bluemail.ch
www.patriziatoravecchia.ch
tel. e fax. no. 091 857 00 21

MESSAGGIO PATRIZIALE DEL 18 MAGGIO 2016 ALL'ASSEMBLEA PATRIZIALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL PATRIZIATO DI RAVECCHIA ALLA COSTITUENDA "FONDAZIONE PRADA" A FAVORE DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO ARCHEOLOGICO DI PRADA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI FR. 25'000.00 QUALE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE

Gentili Cittadine, egregi Cittadini patrizi,

"Innanzitutto bisogna sapere che non esiste in Ticino (e fors'anche in un'area subalpina estesa oltre i confini cantonali) un insediamento abbandonato che abbia le caratteristiche di Prada: consistenza e qualità della sostanza costruita, antichità comprovata da documenti, fisionomia giuridica e istituzionale: allo stesso livello statutario degli abitanti del borgo, cariche pubbliche garantite anche agli abitanti di Prada; ecclesiasticamente, socialmente e politicamente ben definita come ente facente parte del territorio (non del contado) borghigiano." (di Giuseppe "Pepi" Chiesi, storico)

PREMESSA

Da tempo si sente parlare del patrimonio storico archeologico di Prada e della necessità, ormai impellente, di dover intervenire con delle opere di recupero e valorizzazione.

In questi ultimi mesi, un gruppo di persone vicine a Prada, tra le quali troviamo lo storico Giuseppe Chiesi, il ricercatore-scrittore e patrizio di Ravecchia Pierluigi Piccaluga nonché la Presidente ed il Segretario del Patriziato di Bellinzona e tutti i membri dell'Ufficio patriziale del Patriziato di Ravecchia, si sono più volte incontrati ed hanno organizzato degli appuntamenti per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di intraprendere qualcosa prima che sia troppo tardi.

Grazie all'interessamento del Municipio di Bellinzona, in primis del Capo Dicastero Territorio e Mobilità Simone Gianini, lo scorso 20 gennaio si è riusciti ad avere un importante incontro, dove attorno allo stesso tavolo hanno preso posto:

Bruna Borsa, Carlo Chicherio per il Patriziato di Bellinzona; Rocco Pacciorini per Patriziato di Ravecchia, Tiziano Zanetti Presidente ALPA; Simonetta Biaggio-Simona Capoufficio dei beni culturali; Roland David, Capo Sezione Forestale Dipartimento del Territorio; Giuseppe Chiesi; Pierluigi Piccaluga; i Consiglieri comunali di Bellinzona Nicola Pasteris e Mattia Sormani primi firmatari della mozione "Un futuro per Prada"; Paolo Poggiati capo Sezione Divisione sviluppo territoriale; Angelo

Bomio-Pacciorini presidente associazione Nümm da Prada; Felice Zanetti (anche presidente del patriziato di Daro) e Simone Gianini per il Municipio di Bellinzona; Fabiola Nonella Donadini direttrice Dicastero Territorio e Mobilità del Comune di Bellinzona; Philippe Bernasconi, segretario del Comune di Bellinzona.

Durante la discussione tutti si sono detti concordi sulla necessità di intervenire in tempi brevi e tutti si sono detti disponibili nel contribuire, ognuno nei rispettivi ambiti di competenza, alla riuscita di un futuro progetto di recupero.

I presenti hanno ritenuto opportuno che a gestire un progetto di tale importanza debba essere una fondazione creata appositamente.

Gli scopi principali della fondazione saranno di elaborare un progetto completo per il recupero, la conservazione ed il promovimento di Prada, di organizzare e curarne la realizzazione, di fare da interlocutore verso tutti gli enti pubblici e privati, e di occuparsi del finanziamento, delle richieste di sussidi e di quant'altro.

LA COSTITUZIONE DELLA “FONDAZIONE PRADA”

Visto quanto precede, l'Ufficio Patriziale del Patriziato di Ravecchia si è quindi fatto promotore per la creazione della nuova Fondazione e si sono quindi contattati quegli enti che si è ritenuto debbano essere rappresentati all'interno del Consiglio di Fondazione.

Nel giro di pochi giorni si è ricevuta risposta positiva da tutti gli interpellati che hanno pure designato il loro rappresentante:

- Municipio di Bellinzona, rappresentato dal Municipale Simone Gianini;
- Patriziato di Bellinzona, rappresentato dal Segretario Carlo Chicherio;
- Patriziato di Carasso, rappresentato dal Presidente Mauro Minotti;
- Patriziato di Daro, rappresentato dal membro dell'Ufficio Patriziale Carlo Ponzio;
- Associazione Nümm da Prada, rappresentato da Aaron Pacciorini-Spassiggia;
- Parrocchia di Ravecchia, rappresentata da Pierluigi Piccaluga;
- Signor Giuseppe “Pepi” Chiesi, storico, già capo dell'Ufficio Beni Culturali.

Per il nostro Patriziato, da parte dell'Ufficio Patriziale, è stato proposto il Presidente Alberto Marietta. Quale prima segretaria è stata designata Angela Grässli-Ostini e quale prima sede della Fondazione la sede del nostro Patriziato.

Le persone sopracitate, si sono incontrate una prima volta il 6 aprile 2016, dove hanno preparato e approvato al loro interno i futuri statuti della Fondazione e designato quale primo presidente Alberto Marietta.

Si tratta oggi di ratificare il principio di partecipazione del Patriziato di Ravecchia alla Fondazione e di concedere la competenza all'Ufficio patriziale di designare il rappresentate.

GLI STATUTI

Per legge e per completezza di informazione, se un ente pubblico è rappresentato all'interno di una Fondazione, gli statuti devono essere approvati anche dal legislativo di detto ente (allegati al presente messaggio).

Riteniamo importante evidenziare l'articolo 5 degli stessi:


¹Lo scopo della Fondazione consta:

- a) *nel far rivivere l'antico villaggio di Prada per promuovere e valorizzare la scoperta di un lontano passato legato alle radici storiche e culturali del territorio di Bellinzona;*
- b) *nel promuovere e finanziare interventi tesi al recupero degli elementi costitutivi dell'antico insediamento di Prada, nel rispetto della sostanza costruita e del contesto paesaggistico, come pure degli spazi e alle opere che danno forma all'impianto insediativo (vie di accesso, terrazzamenti, recinzioni, canali naturali o artificiali) in stretta collaborazione con i quattro Patriziati cittadini (Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia), il Comune di Bellinzona, la Parrocchia di Ravecchia e l'Associazione «Nümm da Prada»;*
- c) *nell'acquisire fondi, edifici, resti di costruzioni allo scopo di risanarli e di rimetterli a disposizione del pubblico, compatibilmente con la loro funzione originaria e il loro stato di conservazione;*
- d) *nel promuovere, valorizzare e finanziare manifestazioni, momenti di riflessione e ogni altra attività volta a far conoscere l'antico insediamento in tutti i suoi riflessi socio-economici e culturali;*
- e) *nel segnalare alle competenti autorità cantonali ogni ritrovamento che potesse rivestire interesse archeologico e più generalmente di ogni dato che contribuisse alla conoscenza dell'evoluzione storica dell'insediamento;*
- f) *nel rendere pubblici i risultati dell'opera di risanamento mediante pubblicazioni monografiche, contributi su riviste e periodici, come pure con segnalazioni appropriate sui mezzi di comunicazione;*
- g) *nell'organizzare, a seconda delle necessità, interventi di manutenzione ordinaria, come la pulizia degli edifici e delle vie di accesso, il controllo periodico delle strutture, e di manutenzione straordinaria;*
- h) *nel munire l'intera area oggetto di intervento di adeguate informazioni (segnaletica e pannelli esplicativi), in accordo con l'ente turistico regionale a vantaggio dei visitatori e in funzione didattica;*
- i) *nel fare in modo, anche mediante interventi protettivi, che l'intera area oggetto di recupero sia debitamente tutelata da vandalismi e da qualsiasi forma di attentato alla sua sostanza.*

IL PROGETTO

Il primo importante lavoro da fare consiste in lavori di disboscamento e pulizia del bosco per i quali la Sezione Forestale del Dipartimento del territorio ha già proceduto all'elaborazione di un preventivo di Fr. 30'000.00 circa.

Una prima fase del progetto riguarda il recupero del gruppo di 5-6 case presenti poco lontano la Chiesa intervenendo nel consolidamento della muratura e, laddove è possibile, effettuare una ricostruzione (vedi illustrazioni). Sono in corso i sopralluoghi con architetti, ingegneri e tecnici per poter affinare il preventivo di massima.



Ritievo gruppo di abitazioni a nord del villaggio effettuato nel mese di settembre 2008 dall'archeologo topografo Giorgio Nigam e dall'archeologo M. Sarmati - Ufficio Beni culturali Bellezone

Le fasi successive, analogamente alla prima, consisteranno nel procedere nel recupero di altre costruzioni.

Parallelamente ci si occuperà di tener fede agli scopi citati in precedenza.

Siamo convinti che, come per altri progetti di recupero effettuati in Ticino, si riuscirà a trovare i giusti finanziamenti, che potranno arrivare da vari enti cantonali e comunali, da altre Fondazioni, da contributi privati o da altri.

IL CAPITALE COSTITUTIVO

Come è noto, al momento di costituire una nuova Fondazione, è necessario disporre di un capitale definito costitutivo.

Rileviamo come secondo la prassi corrente (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC 52 n. 57,) tra l'ammontare del patrimonio e il fine della fondazione deve sussistere un'adeguata proporzione. In altri termini, il patrimonio donato deve rendere possibile lo svolgimento dell'attività prevista (cfr. RIEMER HANS MICHAEL, «Personenrecht», Berner Kommentar, 1975, n. 29 sull'art. 80 CC con citazioni). Se le esigenze relative al patrimonio non sono soddisfatte, la fondazione non può essere costituita in modo giuridicamente valido (RIEMER, op. cit., n. 24 sull'art. 80 CC con citazioni).

La somma deve essere disponibile al momento della costituzione della fondazione e il suo versamento essere stato confermato dalla banca.

Visto quanto sopra si ritiene che la futura Fondazione Prada debba avere un capitale costitutivo di Fr. 50'000.00.

L'Ufficio patriziale ritiene importante che il Patriziato di Ravecchia dimostri di credere fino in fondo a questo progetto di recupero e quindi partecipi in maniera importante anche al finanziamento del capitale costitutivo della fondazione.

Per questo motivo ritiene che una donazione di Fr. 25'000.00 (pari al 50% del capitale necessario) sia appropriata.

Per completezza informiamo sull'entità dei contributi decisi dai singoli enti rappresentati nella costituenda Fondazione Prada:

- Municipio di Bellinzona	Frs. 10'000.-
- Patriziato di Bellinzona	Frs. 2'000.-
- Patriziato di Carasso	Frs. 5'000.-
- Patriziato di Daro	Frs. 2'000.-
- Associazione Nümm da Prada	Frs. 3'000.-
- Parrocchia di Ravecchia	Frs. 1'000.-
- Contributi diversi*	<u>Frs. 2'000.-</u>
-	
- Totale contributi:	Frs. 25'000.-

(*) nei contributi diversi troviamo i Frs. 1050.- ricavati durante il concerto del Coro Castelgrande di Bellinzona del 10.10.2015, e le prime offerte libere da parte di privati.

Con un eventuale contributo di Frs. 25'000.- da parte del nostro patriziato si potrà quindi raggiungere i Frs. 50'000.- necessari e poter quindi procedere in tempi brevi con l'atto di costituzione della Fondazione Prada.

CONCLUSIONI E PROGETTO DI RISOLUZIONE

L'Ufficio patriziale rimane a disposizione per ulteriori informazioni nell'ambito dei lavori commissionali e del Legislativo.

Si invita pertanto questa Onoranda Assemblea a voler approvare il seguente


PROGETTO DI RISOLUZIONE:

1. E' accettato il principio per il quale il Patriziato di Ravecchia sia rappresentato nella costituenda Fondazione Prada e che partecipi quale socio fondatore alla sua costituzione.
2. La designazione del rappresentante viene lasciato di competenza dell'Ufficio Patriziale.
3. Sono approvati gli statuti della costituenda Fondazione Prada (vedi allegato), riservata l'approvazione degli stessi da parte dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni.
4. Viene concesso un contributo di Frs. 25'000.- quale partecipazione al capitale costitutivo della costituenda Fondazione.


Con osservanza.

PER L'UFFICIO PATRIZIALE DI RAVECCHIA

Il Presidente
Alberto Marietta



La Segretaria
Angela Grässli Ostini



Allegati:

Statuti Fondazione Prada

STATUTO DELLA FONDAZIONE PRADA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione «**Fondazione Prada**» è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente statuto, soggetta a vigilanza dell'autorità competente.

Art. 2 Sede e recapito

La Fondazione ha sede a Bellinzona.

Art. 3 Iscrizione nel Registro di commercio

La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino.

Art. 4 Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5 Scopo

Lo scopo della Fondazione consta:

- a) nel far rivivere l'antico villaggio di Prada per promuovere e valorizzare la scoperta di un lontano passato legato alle radici storiche e culturali del territorio di Bellinzona;
- b) nel promuovere e finanziare interventi tesi al recupero degli elementi costitutivi dell'antico insediamento di Prada, nel rispetto della sostanza costruita e del contesto paesaggistico, come pure degli spazi e alle opere che danno forma all'impianto insediativo (vie di accesso, terrazzamenti, recinzioni, canali naturali o artificiali) in stretta collaborazione con i quattro Patrizi cittadini (Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia), il Comune di Bellinzona, la Parrocchia di Ravecchia e l'Associazione «Nümm da Prada»;
- c) nell'acquistare fondi, edifici, resti di costruzioni allo scopo di risanarli e di rimetterli a disposizione del pubblico, compatibilmente con la loro funzione originaria e il loro stato di conservazione;
- d) nel promuovere, valorizzare e finanziare manifestazioni, momenti di riflessione e ogni altra attività volta a far conoscere l'antico insediamento in tutti i suoi riflessi socio-economici e culturali;
- e) nel segnalare alle competenti autorità cantonali ogni ritrovamento che potesse rivestire interesse archeologico e più generalmente di ogni dato che contribuisse alla conoscenza dell'evoluzione storica dell'insediamento;
- f) nel rendere pubblici i risultati dell'opera di risanamento mediante pubblicazioni monografiche, contributi su riviste e periodici, come pure con segnalazioni appropriate sui mezzi di comunicazione;
- g) nell'organizzare, a seconda delle necessità, interventi di manutenzione ordinaria, come la pulizia degli edifici e delle vie di accesso, il controllo periodico delle strutture, e di manutenzione straordinaria;
- h) nel munire l'intera area oggetto di intervento di adeguate informazioni (segnaletica e pannelli esplicativi), in accordo con l'ente turistico regionale a vantaggio dei visitatori e in funzione didattica;

- i) nel fare in modo, anche mediante interventi protettivi, che l'intera area oggetto di recupero sia debitamente tutelata da vandalismi e da qualsiasi forma di attentato alla sua sostanza.

2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

3 I fondatori si riservano esplicitamente il diritto di procedere ad una modifica dello scopo conformemente all'art. 86a CC.

Art. 6 Patrimonio

1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un capitale di CHF 50'000.- (cinquantamila) versato in contanti dagli enti cantonali e comunali, dai quattro Patrizi cittadini (Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia), dalla Parrocchia di Ravecchia e dall'associazione «Nümm da Prada».

2 Il patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori versamenti delle autorità, da contributi di enti pubblici e privati, da versamenti di sostenitori della Fondazione, da lasciti o donazioni, e, in generale, da ogni altro introito.

3 Il patrimonio è amministrato applicando criteri di prudenza finanziaria, di rigoroso rispetto della situazione economica della stessa, vertendo al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

4 La Fondazione potrà contrarre mutui con enti pubblici e privati.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Art. 8 Composizione del Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione è composto da 7 a 9 membri (persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche).

2 Fra i membri dovranno essere eletti, salvo rinuncia alla rappresentanza da parte di uno o più enti:

- quattro membri scelti fra i patrizi di Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia, laddove non necessariamente dovranno essere rappresentati contemporaneamente tutti i quattro patrizi;
 - un membro che rappresenti la Città di Bellinzona;
 - un membro che rappresenti la Parrocchia di Ravecchia;
 - un membro che rappresenti l'Associazione «Nümm da Prada».
- In caso di rinuncia all'elezione di membri da parte di uno o più di questi enti, vale quanto al capoverso che segue.

3 Gli eventuali altri membri del Consiglio di Fondazione dovranno essere scelti fra le persone che, con le loro competenze, le attività svolte e il loro impegno, hanno mostrato o dimostrano uno stretto legame con gli scopi della Fondazione.

4 All'interno del Consiglio di Fondazione i membri designano, a maggioranza, un presidente e un vice presidente, che fa le veci del presidente in caso di assenza o esclusione.

5 Il Consiglio di Fondazione designa al suo interno o nomina al suo esterno un responsabile dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 9 Costituzione e completamento del Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

2 La nomina di un membro del Consiglio di Fondazione avviene con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri dello stesso Consiglio.

Art. 10 Durata della carica dei membri del Consiglio di Fondazione

1 I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di quattro anni, la prima volta a scadenza al 31.12.2020.

2 E' ammessa la rielezione.

3 I membri eletti dopo l'inizio di un quadriennio di carica restano in carica sino alla decorrenza del quadriennio iniziato.

Art. 11 Competenze del Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione ha in particolare le seguenti competenze e mansioni irrevocabili:

- a) dirige la Fondazione;
- b) nomina i membri al proprio interno;
- c) nomina gli eventuali membri onorari;
- d) rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
- e) disciplina il diritto di rappresentanza e di firma dei membri (di principio collettivo a due) e notifica al Registro di Commercio le modifiche nella composizione degli organi e nel diritto di firma;
- f) decide sull'esclusione dei membri;
- g) designa il segretario-contabile e/o ogni altro collaboratore, vigila sul loro operato e ne decide l'eventuale retribuzione;
- h) delibera sull'impiego e sull'amministrazione del patrimonio;
- i) compie gli atti necessari e utili al fine di realizzare gli scopi della Fondazione;
- l) delibera sull'accettazione di contributi ed elargizioni;
- m) approva il conto annuale;
- n) allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione;
- o) designa l'Ufficio di revisione e ne approva i rendiconti;

p) può emanare uno o più regolamenti d'esecuzione, che sottostanno alla preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza, in cui definisce i dettagli dell'amministrazione, dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nei limiti dello scopo della Fondazione. Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio medesimo;

q) decide sulla modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;

r) decide sullo scioglimento della Fondazione e sulla destinazione del patrimonio.

2 Il Consiglio di Fondazione assume le competenze e le mansioni che nell'atto costitutivo e/o nello statuto non sono espressamente delegate ad altri organi.

Art. 12 Riunioni del Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, allorché le esigenze gestionali lo richiedono, ma almeno tre volte all'anno, oppure quando almeno un terzo dei suoi membri lo richiede.

2 I membri devono essere convocati personalmente dal presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

3 I membri onorari possono essere convocati a scopo consultivo, ma non hanno diritto di voto.

Art. 13 Delibere del Consiglio di Fondazione

1 Il Consiglio di Fondazione può deliberare se tutti i suoi membri sono stati convocati validamente o, in caso di difetto, se tutti i membri sono presenti e vi acconsentono.

2 Il *quorum* per le delibere è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

3 La deliberazione è presa a maggioranza semplice dei membri presenti, fatte salve le disposizioni di legge o del presente statuto che prevedono una maggioranza qualificata.

In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

4 Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per presa di posizione scritta in via di circolazione.

5 E' esclusa la deliberazione in forma segreta salvo consenso unanime di tutti i membri.

6 Delle discussioni e delle deliberazioni deve essere steso un verbale sottoscritto dal verbalizzante e dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da un membro.

7 Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere, in particolare a carattere finanziario e d'investimento, deve essere inoltrato tempestivamente all'autorità di vigilanza.

Art. 14 Retribuzione e indennità

- 1 I membri del Consiglio di Fondazione svolgono l'attività a titolo onorifico e gratuito.
- 2 Rimane riservato il rimborso delle spese effettive, se giustificate.
- 3 Eventuali indennità straordinarie possono essere concesse con decisione della maggioranza di tutti i membri.

Art. 15 Destituzione dei membri

- 1 La destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione avviene con delibera della maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
Il membro di cui è discussa la destituzione non ha diritto di voto.
- 2 Per la destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione devono sussistere motivi fondati quali in particolare la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l'incapacità di esercitare in maniera adeguata la carica.
- 3 I motivi di destituzione devono essere riportati a verbale.

Art. 16 Contabilità

- 1 L'esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre.
- 2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 17 Ufficio di revisione

- 1 Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato a fornire servizi di revisione, conformemente alle disposizioni di legge.
- 2 L'Ufficio di revisione ha le seguenti competenze:
 - a) verificare annualmente i bilanci e la contabilità della Fondazione;
 - b) sottoporre il rendiconto annuale al Consiglio di Fondazione per approvazione;
 - c) vigilare che le disposizioni contenute nello statuto, fra cui lo scopo, e negli eventuali regolamenti siano correttamente adempiute,
 - d) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e qualora non colmate in tempi brevi, se necessario, informare l'autorità di vigilanza;
 - e) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le violazioni dello statuto o dei regolamenti e, se del caso, darne informazione all'autorità di vigilanza.

- 3 Qualora adempiuti i presupposti di legge, può essere chiesto all'autorità di vigilanza di concedere l'esonero dalla designazione di un organo di revisione.

Art. 18 Responsabilità degli organi della Fondazione

- 1 Le persone costituenti gli organi della Fondazione rispondono personalmente dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.
- 2 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

CAPITOLO III MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO (STATUTO) E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

art. 19 Modifica dell'atto costitutivo

Conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC, il Consiglio di Fondazione può proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo (statuto) decise all'unanimità dei suoi membri.

Art. 20 Scioglimento

- 1 Per delibera all'unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione, la Fondazione può essere sciolta se dati, cumulativamente, un motivo previsto dalla legge e la preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza.
- 2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo disponibile a persone giuridiche con sede nel Cantone Ticino o, in via subordinata, in Svizzera, che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile.
Qualora non vi fossero enti che perseguono un fine identico o simile, il patrimonio potrà essere devoluto in beneficenza, garantendo in prima priorità i Patriziati cittadini e la Città di Bellinzona, per un utilizzo sociale e culturale il più vicino agli scopi della fondazione.

CAPITOLO IV ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore, dopo la sua approvazione, il giorno.....